



**COMUNICATO UFFICIALE N. 76**  
**Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 37/AA, 38/AA, 39/AA e 40/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA L' 8 AGOSTO 2016**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 37/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 769 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Manlio DE ROBERTIS, Jacopo SERANTONI, Sandro TEMPERA, Guido CALVARI e della società FUTSAL COBA avente ad oggetto la seguente condotta:

MANLIO DE ROBERTIS, Legale Rappresentante della Società FUTSAL COBA, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SERANTONI Jacopo e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso giocatore nel corso di due gare della Super Coppa Marche e di 10 gare del Campionato Regionale Marche Calcio a 5 serie C1, gare svoltesi dal 5.9.2015 al 17.10.2015, come risulta dalle allegate distinte ufficiali di gara e quando il giocatore non era ancora tesserato per la FUTSAL COBA;

JACOPO SERANTONI, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato a 12 gare ufficiali (2 di Super Coppa Marche e 10 di Campionato) nell'interesse della Società FUTSAL COBA, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

SANDRO TEMPERA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società FUTSAL COBA, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva n. 7 (sette) distinte di gara (6 di Campionato e 1 della Super Coppa Marche) con le quali dichiarava la regolare posizione di tesseramento dei giocatori che partecipavano alle partite del Campionato Regionale Marche calcio a 5 serie C1, in cui è stato impiegato, in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore SERANTONI Jacopo;

GUIDO CALVARI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società FUTSAL COBA, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva n. 5 (cinque) distinte di gara (4 di Campionato e 1 della Super Coppa Marche) con le quali dichiarava la regolare posizione di tesseramento dei giocatori che partecipavano alle partite del Campionato Regionale Marche calcio a 5 serie C 1, in cui è stato impiegato, in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore SERANTONI Jacopo;

FUTSAL COBA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. in quanto società alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., i soggetti avvisati Signori DE ROBERTIS Manlio (Legale Rappresentante della Società), TEMPERA Sandro e CALVARI Guido, (Dirigenti Accompagnatori Ufficiali) e SERANTONI Jacopo, (giocatore).

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai sigg.ri Jacopo SERANTONI, Sandro TEMPERA, Guido CALVARI e Manlio DE ROBERTIS, in proprio e nell'interesse della società FUTSAL COBA in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Manlio DE ROBERTIS, 1 giornata di squalifica da scontarsi nel corrente campionato per il Sig. Jacopo SERANTONI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Sandro TEMPERA, 20 giorni di inibizione per il Sig. Guido CALVARI e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel corrente Campionato Regionale di Calcio a 5 serie C1 e € 200,00 di ammenda per la società FUTSAL COBA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 38/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 940 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Christian GERON, Massimo COSTA, Marco TRITONI e della società VALSUGANA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Christian GERON, Presidente della società VALSUGANA CALCIO, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S.; 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Marco TRITONI e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso delle gare di campionato di 3<sup>a</sup> Categoria, girone B, del C.R. Veneto s.s. 2015/2016 VALSUGANA – INDOMITA VIGOLIMENESE dell'8/11/2015, MONTEGROTTO – VALSUGANA del 15/11/2015, PALLAPIEDE – VALSUGANA del 6/12/2015 e della gara di Coppa Provincia BRONZOLA – VALSUGANA del 18.02.2016;

Massimo COSTA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società VALSUGANA CALCIO, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare sottoelencate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Marco TRITONI, sottoscrivendo le distinte delle gare di campionato di 3<sup>a</sup> Categoria, girone B, del C.R. Veneto s.s. 2015/2016 VALSUGANA – INDOMITA VIGOLIMENESE dell'8/11/2015, MONTEGROTTO – VALSUGANA del 15/11/2015, PALLAPIEDE – VALSUGANA del 6/12/2015 e della gara di Coppa Provincia BRONZOLA – VALSUGANA del 18.02.2016, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

Marco TRITONI, calciatore, per aver, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., disputato nelle fila della società VALSUGANA CALCIO le gare di campionato di 3<sup>a</sup> Categoria, girone B, del C.R. Veneto s.s. 2015/2016 VALSUGANA – INDOMITA VIGOLIMENESE dell'8/11/2015, MONTEGROTTO – VALSUGANA del 15/11/2015, PALLAPIEDE – VALSUGANA del 6/12/2015 e la gara di Coppa Provincia BRONZOLA – VALSUGANA del 18.02.2016, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

VALSUGANA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai sigg.ri Christian GERON, in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società VALSUGANA CALCIO, Marco TRITONI e Massimo COSTA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il sig. Christian GERON, 1 giornata di squalifica da scontarsi nel corrente Campionato di 3^ categoria Veneto e di 1 giornata da scontarsi nella prossima edizione della Coppa per il signor Marco TRITONI, 30 giorni di inibizione per il sig. Massimo COSTA, di € 200,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel corrente Campionato di 3^ categoria Veneto per la società VALSUGANA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 39/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1016 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Antonino CANNARELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO CANNARELLA, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere il suddetto svolto l'attività di allenatore della società A.S.D. FAIR PLAY L'ULIVETO pur non essendo, all'epoca dello svolgimento delle gare oggetto del procedimento, regolarmente tesserato per la stessa, come da tabulato del S.T ed in relazione all'art. 36, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, per non aver presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo, ricoprendo nella predetta società la qualifica di dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal sig. Antonino CANNARELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni di squalifica per il Sig. Antonino CANNARELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 40/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1018 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Alfonso FALCONE e della società U.S.D. CAMPOMORONE SANT'OLCESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFONSO FALCONE, all'epoca dei fatti dirigente della Soc. Campomorone S. Olcese, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perché in occasione della gara CAMPOMORONE S. OLCESE B - FOOTBALL GENOVA B del 13.02.2016, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciale, girone C, nel mentre ricopriva il ruolo di assistente arbitrale di parte, girandosi verso il pubblico rivolgeva frasi ingiuriose e offensive all'indirizzo del Direttore di gara e dell'Osservatore Arbitrale e Tutor Sig. Gaetano Presta, nonché, dopo essere stato ripreso dal Sig. PRESTA che lo invitava a seguire la gara con maggior attenzione visto il suo ruolo di assistente arbitrale, rivolgeva allo stesso una frase minacciosa;

U.S.D. CAMPOMORONE SANT'OLCESE, per responsabilità oggettiva in quanto Società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del CGS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfonso FALCONE e dal Sig. Walter Danna in qualità di Presidente della Società U.S.D. CAMPOMORONE SANT'OLCESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Alfonso FALCONE e di € 400,00 di ammenda per la società U.S.D. CAMPOMORONE SANT'OLCESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 AGOSTO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio